

**PROT. N.242/VR
DEL 15/03/2024**

FONDAZIONE RAVELLO
COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RUFOLLO

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA “E” D.LGS 36/2023 SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA, ASSISTENZA INFORMATIVA E CONNESSI (VISITA GUIDATA) DA SVOLGERSI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE E LA TORRE MUSEO DI VILLA RUFOLLO - RAVELLO (SA), AI SENSI DEL D.LGS 36/2023
CIG B0AA9FBB88

CHIARIMENTO N. 3

Oggetto: Partecipazione alla procedura negoziata di Operatori Economici non aderenti alla preventiva fase di indagine di mercato di cui all’art. 50 comma 1 lettera e)

Quesito

Un Operatore Economico che non ha preso parte alla preliminare e propedeutica fase di indagine di mercato per la manifestazione d’interesse ad essere invitato alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto ha formulato una serie di quesiti attinenti alla procedura negoziata attualmente in essere, visto l’intervenuto invio delle lettere di invito agli OO.EE. che avevano partecipato alle precitate indagini di mercato.

I quesiti formulati dal ridetto Operatore Economico sono irricevibili ed inammissibili in quanto provenienti da Operatore Economico che non risulta invitato alla procedura negoziata in oggetto per omessa mancata partecipazione alla preventiva fase di indagine di mercato.

Quindi il quesito di cui al presente chiarimento viene “riclassificato” in funzione dell’esposizione di un “Chiarimento d’Ufficio” ed attiene all’obbligo o meno per le Stazioni Appaltanti di provvedere - nelle procedure negoziate – all’invito a gara di Operatori Economici che non hanno preso parte alla preventiva fase di indagine di mercato

Risposta

Si può serenamente affermare che non sussiste alcun obbligo per le Stazioni Appaltanti di provvedere all’invito alle procedure negoziate degli Operatori Economici che non hanno preso parte alle preventive indagini di mercato.

Tanto, sia alla stregua del dettato normativo, che alla luce della giurisprudenza amministrativa.

Per quanto riguarda il dato normativo, l’art. 50 comma 1, lettera e) del Dlgs 36/2023 prevede che gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate vengono individuati “in base ad indagini di mercato, o tramite elenco di operatori economici”. Dunque il legislatore ha individuato un perimetro ben preciso: indagini di mercato oppure elenco di operatori economici (Albo Fornitori) con ciò escludendo sia eventuali discrezionalità delle Stazioni Appaltanti circa l’individuazione degli OO.EE. da invitare a gara, sia “volontarie proposizioni” da parte degli Operatori Economici, al di fuori ipotesi previste procedurali previste dalla norma di riferimento. Poiché nel caso che ci occupa la scelta degli OO.EE. da invitare alla successiva procedura negoziata è avvenuta con Avviso di Indagine di mercato, prot. 1229/VR – 08/09/2023 pubblicato ai sensi dell’allegato II.I del Dlgs 36/2023 su Profilo Committente e su piattaforma MIT (<https://www.serviziopubblici.it>) all’epoca vigente dall’ 08/09/2023 al 28/09/2023 la mancata partecipazione all’Avviso predetto determina l’inibitoria circa la partecipazione alla successiva fase negoziata.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, si rinvia, nei termini, alle pronunce del TAR Napoli, sezione V, n. 1760 del 16.03.2021 e del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6160 del 2019, che nel richiamare il tracciato normativo del

previgente sistema del “vecchio” Codice Appalti (art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, linee guida Anac n. 4/2016 e successive modifiche ed integrazioni) sanciscono la necessità del rispetto dell’iter procedimentale previsto dalla norma (preventiva partecipazione alle preliminari fasi di indagine di mercato) in quanto diversamente argomentando “il numero degli operatori presenti in gara sarebbe destinare ad aumentare, teoricamente senza limiti, in quanto non è preventivamente immaginabile quanti operatori economici possano venire a conoscenza della gara in corso” con ciò facendo venir meno la natura “negoziata” del contesto, la certezza dei tempi di gara e la celerità della procedura.

F.to Il RUP
(Dott. Maurizio Pietrantonio)